

ALCUNE OSSERVAZIONI SUL CONSENSO INFORMATO

A cura della dr.ssa Rita Celli (Medicina Legale, Torino)

Diverse sentenze della Cassazione hanno affrontato la problematica del Consenso informato e della relativa responsabilità del sanitario. In particolare la sentenza **16633 del 12 giugno 2023** offre uno schema per dirigere la valutazione del Giudicante.

L'informazione oltre che veritiera, deve essere consapevole, deve far seguito a un'informazione adeguata, completa e recepita. Deve prevedere tutti i rischi, compresi quelli statisticamente meno probabili con esclusione solamente di quelli assolutamente eccezionali e altamente improbabili. Deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso. Deve essere esplicita e non meramente presunta o tacita.

Sottolineiamo due aspetti che possono interessare il risarcimento in caso di violazione del consenso informato:

1) **lesione del diritto alla salute**: il deficit informativo deve essere comunque provato ovvero il paziente deve allegare i fatti che a livello probatorio siano in grado di dimostrare che in caso di corretta informazione avrebbe optato per altra scelta.

2) **violazione del diritto all'autodeterminazione**: la mancanza o la carenza informativa preventiva determinano ex se una relazione causale diretta con la violazione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del **trattamento sanitario**.

Dalla sentenza su citata: *"Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se, e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni"*.

A completare, è opportuno un addendum che chiarisce ulteriormente l'ambito e le modalità del consenso informato.

Una recente pronuncia della Suprema Corte, **ordinanza n. 31026/2023**, disserta in materia di consenso informato rilasciato tramite un modulo prestampato.

In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che l'acquisizione del consenso informato mediante moduli prestampati non è di per sé vietata. Ciò che conferisce validità al consenso è il raggiungimento dello scopo ad esso sotteso, vale a dire quello di permettere al paziente di esprimere un consenso libero e informato al trattamento. Ne discende che anche il modulo prestampato può risultare idoneo, quando questo contenga *"informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico [NDR: o di qualunque altro trattamento sanitario], dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative"*.

Fanno da corollario, infine, alcuni pronunciamenti più datati, ma successivi alla promulgazione della legge n. 219/2017, che chiariscono esaurientemente la diatriba esistente su CHI grava l'onere della somministrazione e della raccolta del consenso informato.

La Corte di Cassazione in questo ambito ha stabilito che **è dovere di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso informato, sia esso medico** (Cass. Sez. Civile III° n.29709/2019, n.28985/2019 e ord.n.16892/2019) **o infermiere** (Cass. Sez. Pen. V° n.50497/2018), ciò in rapporto alla responsabilità specifica di propria, diretta competenza dell'intervento proposto.